Regolamento riguardante le modalità di gestione dei rifiuti ed il conferimento dei rifiuti in ARAL spa da parte dei Comuni Soci e degli utenti degli stessi

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è stato predisposto in riferimento a quanto contenuto ai sensi dell'art. 208, comma 2, del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ed in conformità alle altre norme nazionali, regionali e comunali vigenti in materia.
2. Sono oggetto del presente regolamento in particolare:
   a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani negli impianti di ARAL spa;
   b) le modalità del servizio di conferimento in impianto dei rifiuti urbani indifferenziati;
   c) le modalità del conferimento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata e dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e migliorare la logistica degli stessi;
   d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata ricezione dei rifiuti urbani pericolosi e dei non pericolosi;
   e) il conferimento da parte dei privati cittadini nelle forme consentite dalle normative in materia, nonché dal vigente regolamento comunale in materia di assimilazione

Art. 2 – Definizioni

Fatto salvo quanto disposto all'art. 183 del D.lgs. n. 152/2006, ai fini del presente regolamento si intende per:
raccolta differenziata: operazioni idonee a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo ed al recupero di materia;
raccolta monomateriale: operazioni di raccolta di singole frazioni merceologiche di rifiuti urbani mediante l'utilizzo di appositi contenitori;
raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione che devono essere raccolti in un unico contenitore per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;
conferimento al centro di conferimento dell'ARAL spa: modalità che prevede il conferimento diretto da parte degli utenti pubblici e/o privati delle diverse frazioni dei rifiuti prodotti nel territorio dei comuni Soci, all'interno dell'impianto di ARAL spa di Castelceriolo (AL), in area debitamente allestita ed attrezzata a tale scopo;
conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;
autorità d'Ambito: La forma di cooperazione con la quale i Comuni assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi di cui all'art. 10, comma 2, della L.R. 24/2002 modificata dalla L.R. 7/2012;
consorzio di bacino o semplicemente Consorzio: consorzio obbligatorio fra Comuni costituito ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, con il quale i Comuni consorziati assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi di cui all'art. 10, comma 1, della L.R. 24/2002 ; ai sensi del presente regolamento il Consorzio di bacino è il Consorzio di bacino Alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ;
società affidataria dei servizi: il soggetto che effettua la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati. In generale tale soggetto è unico per ogni comune anche se non si esclude che servizi particolari possano essere affidati ad altri soggetti.
albo dei compostatori: elenco in cui sono registrate le utenze che praticano il compostaggio domestico della frazione organica e della frazione verde dei rifiuti urbani come da regolamento comunale;
area ecologica comunale ovvero **isola ecologica semplice**: area per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti

differenziati esclusivamente di provenienza urbana e non pericolosi;
centro di raccolta: area attrezzata e presidiata, appositamente allestita per il conferimento delle frazioni omogenee differenziate da parte degli utenti ed il raggruppamento delle varie frazioni merceologiche. Può inoltre essere strutturato (come è per il caso dell'ARAL spa) per accogliere anche rifiuti speciali assimilati agli urbani provenienti da utenze commerciali ed artigianali di piccole e medie dimensioni;
utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati e destinati esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze;
utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi (in via non esaustiva, negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico).

Art. 3– Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono **rifiuti urbani**:

a) **i rifiuti domestici** provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:

1. **frazione organica** ovvero i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da
scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati privi di involucro, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;
2. **frazione verde** costituta da scarti vegetali derivanti dal lavoro di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura dei giardini;
3. **frazione secca residua** ovvero i rifiuti non recuperabili;
4. **frazione secca recuperabile** ovvero gli scarti reimpiegabili, eventualmente previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, abiti usati, ecc..) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
5. **rifiuti pericolosi** composti da pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F" (es. vasi di pitture e vernici), batterie per auto, oli minerali esausti, toner per stampanti;
6. **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** ovvero lampade a scarica e tubi catodici, lampadine, frigoriferi, congelatori, televisori, computer, video per computer, stampanti, schede elettroniche, lavatrici, lavastoviglie, radio, piccoli elettrodomestici in genere.
7. Altri rifiuti urbani:

a) rifiuti ingombranti ovvero i beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, etc. con l'esclusione dei RAEE;
b)i rifiuti assimilati provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del presente regolamento (vedi articolo 12);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree ed i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;
d)i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
e) i rifiuti sanitari ovvero i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 833 e s.m.i.**;**

3. Sono **rifiuti speciali**:

a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lett. e) del D.lgs. 152/2006;

d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;

f) i rifiuti derivanti da attività di servizi;

g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

k) il combustibile derivato da rifiuti;

l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono **rifiuti pericolosi** i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.

Art. 4– Competenze della società affidataria dei servizi

Nell'ambito del contratto di servizio la società affidataria provvede direttamente o mediante soggetti terzi alle attività di gestione aree ecologiche e centri di raccolta ai sensi del D.M. dell'Aprile 2008 e del d. Lgs. 152/20006 e s.m.i ;

Art. 5 – Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 3 del presente regolamento, che devono essere conferite nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.

2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre sempre più il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

3. Il Consorzio di bacino e/o l'autorità preposta determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani cui Aral si attiene.

La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse.

Art. 6 – La raccolta differenziata

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio comunale mediante la raccolta differenziata dei rifiuti, con sistema porta a porta o di immediata prossimità, attraverso sistemi deliberati dall'Amministrazione o dall'organo competente.

L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.

Il flusso di raccolta dei rifiuti non assimilati agli urbani prodotti da utenze non domestiche, deve essere separato dal flusso di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, anche ai fini di un corretta ripartizione dei costi.

Art. 7 – Responsabilità del produttore e del detentore

Il produttore e il detentore sono responsabili dei rifiuti da loro prodotti e/o detenuti fino al momento in cui detti rifiuti vengono conferiti al sistema di raccolta / trattamento.

Art. 8 – Campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione

Allo scopo di contribuire a migliorare sempre più la qualità dei rifiuti conferiti nel proprio impianto, ARAL si rende disponibile a supportare opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini, collaborando a ciò con gli enti preposti.

Art. 9 – Assimilazione ai rifiuti urbani

Il Consorzio ha approvato, con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8 del 30.4.2007, il Regolamento Tipo relativo all'assimilazione.
I criteri di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono stabiliti ai sensi della D.G.R. 14.02.2005, n. 47-14763.
I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento presso ARAL spa, devono:

a) essere compresi nell'elenco dei CER inseriti nelle autorizzazioni di ARAL spa;

b) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati nella colonna A della tabella che segue e contemporaneamente nel rispetto dei limiti massimi indicati nei regolamenti comunali;

c) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati.

I rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi di cui al punto precedente dovranno essere smaltiti **a cura e spese del produttore.** Essi potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e la società affidataria del servizio di ARAL spa ovvero tra il produttore e la società per il trattamento ed il recupero dei rifiuti.
Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche che soddisfino **a tutti i seguenti requisiti :**

- abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
- siano compatibili con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale e/o sul territorio del Consorzio di Bacino di appartenenza;
- **rientrino nei codici C.E.R. in possesso di ARAL spa, che sono visibili sulle autorizzazioni aziendali pubblicate sul proprio sito www.aralspa.it .**

L'elenco sopra citato potrà essere aggiornato dal C. di A. e/o dall'Assemblea di ARAL spa.
Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma la cui produzione destinata a smaltimento non superi le quantità indicate nel regolamento comunale

I limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati, sono comunicati dal Consorzio all'ARAL

spa **ogni anno** entro il mese di gennaio; in difetto di tale comunicazione TUTTI i rifiuti conferiti saranno smaltiti interamente a carico del singolo produttore fino a comunicazione avvenuta.
Le imprese che esercitino la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, comma 8 del D.lgs. n. 152/2006 e cioè devono essere **iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali,** altrimenti sarà loro VIETATO l'ingresso in impianto.

Al fine di ottemperare all'ormai imprescindibile esigenza di ottimizzazione dei flussi, di contenimento dei costi e di puntuale ottemperanza alle disposizioni in materia ambientale, oltre che per garantire una più efficiente organizzazione dei lavori degli uffici impegnati nelle fasi di accettazione, si comunica che gli accessi all'impianto A.R.A.L S.p.A. di Castelceriolo per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e di rifiuti assimilabili agli urbani conferiti direttamente ed autonomamente dalle singole utenze domestiche e da Enti/imprese convenzionati sarà possibile nei giorni di martedì, giovedì e sabato con i seguenti orari

- martedì 09:00-12:30/14:00 -15:30
- giovedì 09:00-12:30/14:00-15:30
- sabato 09:00-12:30

I giorni di martedì e giovedì, inoltre, saranno altresì dedicati alla sottoscrizione delle convenzioni ed alle verifiche documentali di Enti/imprese che effettuano conferimenti di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e di rifiuti assimilabili agli urbani presso A.R.A.L. S.p.A., oltre che alla normale attività di sportello informativo per le utenze.

Art. 10 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

Ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:

a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi dei vigenti regolamenti;

d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;

e) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

f) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi.

Art. 11 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

a) ordinaria attività cimiteriale quale ad esempio operazioni di pulizia, manutenzione, giardinaggio, costruzione e demolizione edile.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

a) fiori secchi;

b) corone;
c) carta;
d) ceri e lumini;
e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
f) materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse;
g) materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale

I rifiuti di cui ai punti a-f devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani. I rifiuti di cui al punto g) precedente possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale ovvero avviati al recupero e/o allo smaltimento a cura del comune in impianti autorizzati per rifiuti inerti.

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono a cura del comune essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Per il loro conferimento alla società per il trattamento e recupero dei rifiuti è necessario inviare alla stessa, con almeno 48 ore di anticipo, una comunicazione scritta contenente la tipologia dei rifiuti conferiti, il quantitativo e gli estremi identificativi del trasportatore e pertanto, **non potranno essere conferiti presso l'impianto di ARAL spa, se non dietro comunicazione come sopracitato e confezionamento in appositi big bags chiusi ed identificabili con apposita scritta esterna descrittiva stampata.**

Art. 12 – Raccolta della frazione indifferenziata residua

1. La frazione indifferenziata residua, non recuperabile, è costituita, in via non esaustiva, da:
a) oggetti in ceramica ;
b) carta plastificata ;
c) CD, DVD, cassette audio-video;
d) bicchieri e piatti in plastica;
e) lettiere ed escrementi di animali;
f) pannolini ed assorbenti;
g) oggetti in gomma;
h) mozziconi di sigaretta;
i) in generale altri rifiuti per i quali non è attivato un servizio di raccolta differenziata.

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione indifferenziata:
a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
d) rifiuti radioattivi, rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, carogne di animali, sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e materiali esplosivi.

Art. 13 – Raccolta della frazione organica

1. La frazione organica è costituita, in via non esaustiva, da:
a) scarti di cucina freddi, fondi di caffè, filtri del tè;
b) alimenti avariati senza confezione;
c) avanzi alimentari, gusci d'uovo, piccole ossa;

d) scarti di frutta e verdura;
e) scarti di piante o fiori d'appartamento;
f) tovagliolini e fazzoletti di carta;
g) carta da pane, carta assorbente da cucina;
h) segatura e cenere di legna spenta.
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione organica:
a) borse di plastica;
b) lettiere ed escrementi di animali domestici;
c) pannolini ed assorbenti ;
d) stracci ;
e) mozziconi di sigaretta ;
altre tipologie di rifiuto non organicoLa frazione c.d. organica conferita in cui da verifica visiva abbia oltre il 20% di frazione "non conforme" ovvero non riconducibile a rifiuto tipo scarto alimentare o piccole potature, verrà ritenuto inidoneo e declassato a RUI con comunicazione scritta e fotografica indirizzata alla società di raccolta, al Comune e per conoscenza al Consorzio.

Art. 14 – Raccolta dei rifiuti verdi

1. I rifiuti verdi sono costituiti da erba, foglie, piccoli rami sminuzzati, ramaglie
2. Il conferimento dei rifiuti verdi viene svolto direttamente dagli utenti al centro di raccolta o all'isola ecologica negli orari di apertura previsti che sono permanentemente segnalati all'esterno dell'impianto di ARAL spa e/o tramite il sito WWW.ARALSPA.IT .
3. I rifiuti verdi devono essere conferiti in modo tale da ridurne la volumetria.

Art. 15 – Plastica, lattine

1. Deve essere garantita idonea raccolta differenziata per la frazione recuperabile costituita da plastica, polistirolo, lattine e in particolare da:
a) contenitori in plastica vuoti e ridotti di volume (es. bottiglie di acqua minerale e bibite, flaconi di detersivi, shampoo etc.) sacchetti della spesa, confezioni per alimenti, vasetti per lo yogurt, reti per frutta, imballaggi in plastica in genere;
b) contenitori in materiale ferroso e non ferroso che non siano sporchi di vernici o solventi;
c) piccoli imballaggi in polistirolo;
2. Non sono considerati plastica gli pneumatici e gli oggetti di gomma, il materiale elettrico, spugne e neppure i piatti, i bicchieri e le posate monouso.

Art. 16 – Carta e del cartone

1. La frazione recuperabile di carta e cartone è costituita in particolare da giornali, opuscoli, quaderni, riviste, libri, imballaggi in cartone e tetrapack
2. Non sono da destinare al trattamento di cui al presente articolo carta assorbente, carta carbone, carta oleata, fazzoletti o tovaglioli di carta usati, carta plastificata, nylon, cellophane.

Art. 17 – Rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie

Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) punto 5), in particolare pile a bottone, pile a stilo, rettangolari, batterie per attrezzature elettroniche, viene garantito idoneo servizio di raccolta attraverso una delle seguenti modalità:

a) mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, supermercati);

presso l'area ecologica autorizzata di ARAL spa con le modalità indicate nei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 18 – Rifiuti costituiti da farmaci e medicinali scaduti

Per i rifiuti prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), punto 5), in particolare farmaci e medicinali scaduti, deve essere garantito idoneo servizio di raccolta e conferito **presso l'area ecologica autorizzata di ARAL spa**, con le modalità indicate nei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 19 – Rifiuti ingombranti, ingombranti pericolosi, pericolosi da impiego domestico

1. Sono ingombranti i rifiuti di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), punto 7), in particolare i rifiuti che per natura e dimensione è vietato conferire nei contenitori stradali o assegnati alle utenze.
2. Sono pericolosi i rifiuti prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punto 5), in particolare contenitori etichettati tossico ed infiammabili, contenitori per vernici, lampade a scarica e tubi catodici, oli esausti minerali, accumulatori per auto, frigoriferi, congelatori;
3. Lo smaltimento può essere svolto nel rispetto della specifica tecnica e della normativa vigente presso il centro di raccolta o **l'isola ecologica** di ARAL spa negli orari di apertura previsti con le modalità indicate nei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 20 – Servizio utenze non domestiche

Al fine di rispettare i limiti del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è attivato un servizio che concili frequenze di raccolta e volumetrie dei contenitori a servizio delle utenze medesime.

Art. 21 – Trasporto rifiuti

1. Le operazioni di trasporto dei rifiuti urbani sono finalizzate a trasferire le varie frazioni di rifiuto, dai luoghi di produzione e conferimento, agli impianti di recupero, trattamento e/o smaltimento finale, in questo caso quelli di Castelceriolo (AL) di ARAL spa.
2. I mezzi adibiti a tali operazioni, devono essere in possesso di caratteriste tali da assicurare:
   - il rispetto della vigente normativa sui trasporti e del Codice stradale;
   - il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico e delle emissioni dei gas di scarico;
   - la tutela igienico-sanitaria ed ambientale durante lo scarico dei rifiuti;
   - il caricamento e lo svuotamento meccanizzato dei contenitori dedicati al conferimento della frazione organica e del rifiuto indifferenziato residuale;

-un basso indice di costipamento dei carichi di rifiuti a prevalente matrice organica, al fine di evitare un'eccessiva formazione di percolato;
-la salvaguardia dell'integrità, durante le operazioni di carico, scarico e trasporto, dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Solo se aventi le citate caratteristiche i mezzi di trasporto potranno essere autorizzati all'ingresso nell'impianto di Castelceriolo.

Art. 22 – Smaltimento dei rifiuti

1. Le frazioni omogenee dei rifiuti urbani raccolte in modo differerenziato, sono avviate, in via prioritaria, alle piattaforme autorizzate o agli impianti di recupero di materia e/o di energia presenti sul territorio come l'isola ecologica di ARAL spa di Castelceriolo (AL).
2. I rifiuti urbani indifferenziati residuali e le altre frazioni di rifiuto non recuperabili sono destinati agli impianti di trattamento e/o smaltimento che fanno capo al sistema integrato di gestione dei rifiuti del succitato ambito ottimale e quindi l'impianto di trattamento di ARAL spa di Castelceriolo (AL)

Art. 23 – Smaltimenti NON a cura di Aral

1. Sono esclusi dal servizio di raccolta e dal relativo smaltimento i rifiuti derivanti dalle pulizie delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.
2. Sono altresì esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia di ferrovie e strade non di competenza comunale.

CENTRI DI RACCOLTA E AREE ECOLOGICHE

Art. 24 – Centro di raccolta di ARAL spa

1. Il centro di raccolta è stato realizzato conformemente e coerentemente ai criteri tecnici e realizzativi dettati dalla D.G.R. n. 93-11429 del 23/12/2003 e dal Regolamento regionale n. 1/R del 20/2/2006, con le limitazioni logistiche del caso, in quanto è collocato all'interno dell'impianto di trattamento rifiuti di ARAL spa sito in strada Kennedy 504 in fraz. Castelceriolo nel comune di Alessandria in condizioni promiscue.
2. Il deposito dei rifiuti segue la normativa dettata dal D. Lgs 152/2006.
3. Il centro di raccolta, facendo parte del sistema impiantistico di ARAL spa, è presidiato e gestito, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

- l'accesso al centro è consentito nei giorni e negli orari prestabiliti e pubblicati sul sito aziendale www.aralspa.it ed affisso anche su appositi cartelli all'ingresso ed è assicurato dal personale addetto, il quale:
    - presenzia alle operazioni di accesso e di conferimento dei rifiuti ed assiste gli utenti, quando necessario, nella corretta gestione di tali operazioni;
    - mantiene l'efficienza dell'area e delle relative attrezzature, provvedendo alle operazioni di pulizia e di lavaggio, nonché segnalando i necessari interventi di manutenzione e disinfestazione;
    - effettua le operazioni di riduzione volumetrica dei rifiuti ingombranti e/o voluminosi ai fini del loro avvio alle successive operazioni di trattamento e/o recupero;
    - provvede all'eventuale compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti

pericolosi;

- procede all'identificazione dei conferitori di rifiuti urbani assimilati ed alla pesatura dei rifiuti dagli stessi conferiti;
- fornisce agli utenti informazioni e chiarimenti in merito all'organizzazione ed alle operazioni che presiedono al sistema integrato di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati.
- Attiva le convenzioni per l'ingresso delle attività produttive che possono essere ritenute valide solo se sottoscritte nel 2019 non ritenendo più valide quelle stipulate in precedenza e con le limitazioni previste dal regolamento di assimilazione comunale.
- Ritiro solo di quei rifiuti di cui ARAL in Castelceriolo abbia le Autorizzazioni al ritiro secondo l'appropriato Cod. CER

- l'organizzazione gestionale del centro, garantisce il corretto conferimento dei rifiuti urbani, prodotti sul territorio del bacino di utenza ed in particolare delle seguenti frazioni e tipologie:
  - carta
  - cartone
  - frazione verde (sfalci e potature)
  - frazione organica (anche conferimento da parte dei gestori del servizio di raccolta per ottimizzare le operazioni di trasporto agli impianti di recupero)
  - RSU indifferenziato (anche conferimento da parte dei gestori del servizio di raccolta per ottimizzare le operazioni di trasporto agli impianti di recupero)
  - vetro (imballaggi e lastre)
  - metalli
  - legno (trattato e non trattato)
  - plastica (compresi i films plastici)
  - tessili
  - rifiuti ingombranti
  - rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)
  - pile e farmaci
  - pneumatici, oli esausti, accumulatori al piombo **(solo se** derivanti dalla manutenzione dei veicoli **<u>ad uso privato</u>**, **effettuata in proprio dalle utenze domestiche)**
  - rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani secondo i rispettivi regolamenti.

- le operazioni di conferimento, raggruppamento e deposito dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, sono svolte in modo tale da ottimizzare il riciclaggio delle apparecchiature e dei loro componenti, salvaguardando nel contempo la loro integrità per consentirne la messa in sicurezza;
- la frazione organica derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani è avviata alle operazioni di recupero entro 48 ore dal suo conferimento;
- il centro di raccolta e le aree perimetrali esterne sono oggetto di pulizia giornaliera, nonché periodicamente sottoposte ad operazioni di disinfestazione.

Tutti i privati cittadini che conferiscono rifiuti al centro di raccolta di ARAL spa, di cui al presente articolo, potranno avere accesso utilizzando un mezzo privato e NON intestato ad una ditta, seguendo quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e cioè con il limite di trenta chilogrammi a viaggio, per non più di quattro volte all'anno e per un totale annuo massimo di centocinquanta chilogrammi; nel caso l'utente abbia la necessità di conferire quantità maggiori di rifiuto urbano, il servizio di ritiro **dovrà essere prenotato ad AMAG Ambiente spa e/o AMV srl**, gestore del Servizio Pubblico Consortile di raccolta.

Art. 25 – Impianto di trattamento dei rifiuti di ARAL spa

L'impianto di trattamento dei rifiuti di proprietà dell'ARAL spa è autorizzato ai sensi del D. Lg. 152/06 e s.m.i. ed è situato in fraz. Castelceriolo nel comune di Alessandria in strada Kennedy 504; all'impianto possono accedere i Comuni Soci, le ditte convenzionate ed i privati cittadini, con le modalità sotto descritte.

Le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come **attività ordinaria e regolare** nonché le imprese che trasportano **i propri** rifiuti pericolosi devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, comma 8 del D.lgs. n. 152/2006 e cioè devono essere **iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, al fine di avere autorizzazione ad accedere all'area.**

- Nel caso di conferimento con formulario di un rifiuto di proprietà di un Comune Socio non c'è la necessità di utilizzare altri documenti accompagnatori;
- Nel caso di conferimento con formulario intestato a una ditta appartenente al territorio dei Comuni Soci, la ditta stessa deve avere preventivamente presentato all'ARAL spa una domanda con vari allegati previsti dalla normativa in materia, tutti reperibili presso gli uffici di ARAL, che sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, SE NON FESTIVI, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00;
- Nel caso di conferimento con formulario intestato ad una ditta appartenente al territorio dei Comuni Soci ed in regime di assimilazione viene conteggiato il totale del rifiuto conferito in ogni anno da tale ditta per verificare l'eventuale superamento dei limiti imposti dal Consorzio e/o dal Comune e, nel caso che questo avvenga, viene inviata la comunicazione alla ditta ed al Consorzio e all'Amag Ambiente e/o AMVdel passaggio al regime di fatturazione a carico del produttore del rifiuto verso ARAL spa, con le modalità di cui al punto precedente;
- Nel caso di conferimento SENZA formulario di un rifiuto di proprietà di un Comune Socio la ditta trasportatrice deve consegnare all'ingresso dell'impianto di ARAL spa una dichiarazione riportante la provenienza del rifiuto, il CER, il nominativo della ditta trasportatrice, il nominativo dell'autista, la data, l'ora di partenza con le firme necessarie; un modello fac-simile è disponibile presso gli uffici di ARAL spa;
- Nel caso di conferimento SENZA formulario di un rifiuto di proprietà di **un privato cittadino** appartenente ad un Comune Socio, si rientra nella casistica già affrontata all'articolo precedente, ultimo comma.
- In ogni caso le attività produttive prima di presentarsi all'ingresso per il conferimento negli orari definiti, dovranno prenotare l'accesso con almeno 48 ore di anticipo inviando una mail a logistica@aral-spa.it.

Art. 26 – Divieti nell'area degli impianti di ARAL spa

1. A livello discorsivo generale, sono vietati:

a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti;

b) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi settori;

c) l'uso improprio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;

d) i comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi d'opera;

e) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;

f) il conferimento di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;

g) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico;
h) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo diverse disposizioni;
i) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
j) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo.

In ogni caso il conferimento dovrà avvenire solo e soltanto con le modalità indicate dalla segnaletica orizzontale e verticale presente sul posto.

Art. 27 – Danni e risarcimenti

In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di trattamento dei rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili e, qualora il comportamento dell'utenza non sia corretto, oltre all'addebito si provvederà anche, eventualmente, all'allontanamento e, se titolare di una convenzione con ARAL spa, alla sua revoca.

Art. 28 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione definitiva del CdA ed alla sua pubblicazione sul sito aziendale ed inviato ai Comuni, alle società di raccolta ed al Consorzio.